Numero di raccolta generale 28834/2026
Data pubblicazione 10/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Annalisa Di Paolantonio	Presidente
Dario Conte	Consigliere
Gualtiero Michelini	Consigliere
Ileana Fedele	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

Oggetto:

DIRIGENTE MEDICO ANZIANITA' DI SERVIZIO COMPUTO OMESSA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ RISARCIMENTO DEL DANNO

Ud.21/10/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da:

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocata

;

-ricorrente-

contro

, rappresentata e difesa dall'avvocato ;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo depositata il 28/10/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al depositato il 9 giugno 2020, ha esposto: di essere stata assunta come dirigente medico dell' (ASP) con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 7 giugno 2012; di avere, prima di tale data e a decorrere dal 2008, lavorato per la stessa Azienda in forza di due contratti a tempo determinato, il primo dei quali prorogato; di essere stata sottoposta alla valutazione di professionalità prevista dal CCNL applicato dall'Azienda solo nel 2016, in quanto l'ASP non le aveva riconosciuto nella sua interezza l'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine; di non avere per questo potuto ottenere il conferimento di un incarico professionale di alta specializzazione, né conseguire la progressione stipendiale, che era stata ritardata di un triennio.

Su queste basi, la ha chiesto, previo riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio dal 2008, la condanna della ASP al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di *chances*, commisurato alle differenze retributive e alle altre indennità che avrebbe percepito in caso di valutazione tempestiva, nonché al pagamento di alcune differenze retributive per il periodo successivo alla valutazione di professionalità del 2016 e alla progressione stipendiale ottenuta in quell'occasione.

Il ha parzialmente accolto la domanda della , riconoscendo la maturazione dell'anzianità di servizio dal 2008 e condannando l'ASP al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate, nonché di alcune indennità economiche, a decorrere dal novembre 2016; il ha, invece, rigettato le domande risarcitorie e compensato le spese di lite.

Entrambe le parti hanno impugnato la decisione di primo grado e la Corte

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

d'appello di Palermo, con la sentenza , pubblicata il 28 ottobre 2022, ha parzialmente accolto l'appello della lavoratrice, riconoscendo in suo favore anche il risarcimento del danno da perdita di *chances*, mentre ha rigettato l'appello della ASP.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la con ricorso affidato a cinque motivi.

La resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata in sede di discussione orale, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale in relazione al terzo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la ASP denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la decaduta dall'impugnativa dei contratti a termine conclusi tra le parti.

1.1. Il motivo è infondato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ha chiesto anzitutto che le venisse riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata anche sulla base dei contratti a tempo determinato conclusi con l'ASP prima dell'immissione in ruolo. Le ulteriori domande proposte erano tutte conseguenze della prima, atteso che la ha sostenuto che il mancato riconoscimento dell'anzianità aveva portato la ASP a non compiere la valutazione quinquennale di professionale e le aveva impedito di ottenere sia un incarico di alta specializzazione, sia la progressione stipendiale: di qui le domande di risarcimento del danno da perdita di *chances*, di differenze retributive e di conferimento di un incarico di alta specializzazione.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

La non ha dunque chiesto che venisse dichiarata la nullità dei contratti a termine, né il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di essi.

Va di conseguenza escluso che ella, per sostenere le domande proposte, avesse l'onere di impugnare detti contratti nei termini fissati dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e che sia da esse decaduta per non averlo fatto.

1.2. Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, in linea con il costante indirizzo di legittimità, la decadenza prevista dall'art. 32 opera quando i contratti a tempo determinato siano impugnati dal lavoratore che faccia valere la nullità parziale del contratto derivante dall'illegittima apposizione del termine o l'abusiva reiterazione dei contratti (per il primo caso, v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10335 del 19/04/2025; per il secondo, v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023).

Ove invece il lavoratore si limiti a denunciare la mancata considerazione del periodo lavorato in forza di contratti a termine ai fini dell'anzianità di servizio, prescindendo dalla legittimità dell'apposizione del termine, a venire in rilievo è la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la ASP denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 3, 5, 12 del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, Parte economica dell'8 giugno 2000, 26, 27, 31, 32, 33 del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario, Parte normativa dell'8 giugno 2000, 41 ss. del CCNL Area della Dirigenza medica del 3 novembre 2005, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il requisito dell'assenza di soluzione di continuità dei rapporti a tempo determinato e indeterminato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio,

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

sia in contrasto con il divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La sentenza impugnata si è attenuta fedelmente ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui il comma 3 dell'art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico-veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", svolto "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso – in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31878 del 06/12/2025, Sentenza n. 7584 dell’08/03/2022, Ordinanza n. 7440 del 26/03/2018).

4. Con il terzo motivo del ricorso principale, la ASP denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, 40 e 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, 5 e 12 del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dell’8 giugno 2000, 26, 28, 60 del CCNL Area della Dirigenza medica del 3 novembre 2005, 1218 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la avesse indebitamente postergato la valutazione della da parte del Collegio tecnico.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. L'ASP ha sottoposto la alla valutazione del Collegio tecnico dopo un quinquennio di anzianità, calcolandolo tuttavia non dal 2008, ma dal 2011, e così computandovi solo parzialmente i periodi lavorati in forza dei contratti a termine, come invece necessario in base alle considerazioni che si sono espresse sopra.

È tale errore di computo, a sua volta dipendente da un'errata interpretazione della norma pattizia, ad aver reso tardiva la valutazione di professionalità e ad aver determinato l'inadempimento della ASP agli obblighi previsti dall'art. 12 del CCNL, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.

5. Con il quarto motivo del ricorso principale, la ASP denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto prescritti i diritti vantati dalla lavoratrice.

5.1. Il motivo deve essere disatteso.

5.2. Come correttamente osservato dalla controricorrente, la condanna dell'ASP è stata pronunciata dal giudice d'appello a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, avendo constatato che il ritardo nella valutazione di professionalità aveva impedito definitivamente alla di conseguire alcune utilità e che dunque su tali utilità perdute (*chances*) andasse parametrato il risarcimento.

Trattandosi di azione di risarcimento del danno contrattuale, il relativo credito è soggetto alla prescrizione decennale (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17047 del 25/06/2025, Sez. L, Ordinanza n. 13717 del 22/07/2004 per tutte) e non quinquennale, come accade invece quando, sia pure per effetto della riconosciuta anzianità di servizio, si chiedono differenze retributive.

5.3. Tale affermazione non si pone in contrasto con la pronuncia di questa Corte citata dalla ASP ricorrente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11379 del 12/06/2020).

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

In quella vicenda, come correttamente osserva la controricorrente, la domanda aveva infatti per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità di servizio e la Corte, pur ritenendo applicabile il principio di non discriminazione fissato dalla citata clausola 4 rispetto alle condizioni di impiego, ha escluso che ciò bastasse a trasformare la domanda in un'azione risarcitoria da omesso recepimento della direttiva dell'Unione europea.

Non vi era però, come invece nel caso odierno, il medio costituito dall'inadempimento di un obbligo previsto dal contratto collettivo diverso dal semplice obbligo di pagamento delle retribuzioni, la cui violazione ha giustificato la domanda di danno da perdita di *chances*.

6. Con il quinto motivo del ricorso principale, l'ASP denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 12 del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, Parte economica, dell'8 giugno 2000, 26, 27, 31, 32, 33 del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario, Parte normativa, dell'8 giugno 2000, 41 ss. del CCNL Area della Dirigenza medica del 3 novembre 2005, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che la non ha provato che, se fosse stata sottoposta a valutazione da parte del Collegio tecnico, avrebbe avuto serie possibilità di ottenere un giudizio positivo.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. Quanto alle asserite violazioni di legge, la ricorrente non sviluppa adeguatamente nel corpo del motivo le censure esposte in rubrica.

L'unica norma sulla quale si sofferma è l'art. 26 del CCNL, che distinguerebbe tra le valutazioni annuali di competenza del Nucleo di valutazione e quelle quinquennali appannaggio del Collegio tecnico.

La Corte territoriale avrebbe dunque errato nell'equipararle.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

Sennonché, la sentenza gravata non ha compiuto una simile equiparazione, avendo avuto anzi cura di precisare che le due valutazioni hanno diversa ampiezza; tuttavia, ha tratto dal superamento delle valutazioni annuali con giudizio ampiamente positivo la convinzione che, ove la valutazione quinquennale fosse stata compiuta tempestivamente, una dirigente che aveva ottenuto giudizi di professionalità positiva in sede annuale l'avrebbe molto probabilmente superata.

Si è trattato dunque di un apprezzamento del materiale probatorio di tipo presuntivo, condotto alla luce della peculiarità della fattispecie (perdita di *chances*), che non può essere sindacato in sede di legittimità.

6.3. Quanto al secondo aspetto del motivo, fondato sull'art. 360, primo comma, n. 5, l'inammissibilità discende dal fatto che la ricorrente muove reiterate critiche alla valutazione probabilistica compiuta dalla , senza tuttavia mai evidenziare uno o più specifici fatti che il giudice del merito avrebbe mancato di esaminare e che avrebbero condotto a un diverso esito.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di *chances*, parametrata alla retribuzione di posizione unificata.

La ricorrente incidentale censura due passaggi della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, sul presupposto che la non avrebbe chiesto la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, avrebbe limitato la liquidazione del danno da perdita di *chances* all'indennità di esclusività e a quella prevista per l'incarico di alta specializzazione.

La Corte territoriale avrebbe travisato la domanda, confondendo la retribuzione di posizione minima contrattuale (effettivamente non richiesta neanche a titolo risarcitorio) e la retribuzione di posizione unificata ex art.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

27 del CCNL dell'8 giugno 2000: rispetto a quest'ultima la avrebbe richiesto di parametrare un'altra voce del risarcimento da perdita di *chances*, ma la Corte di merito non avrebbe provveduto.

7.1. Il motivo è infondato, poiché non è vero che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno da perdita di *chances* parametrata alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti incaricati.

Al contrario, a pag. 15-16 della sentenza impugnata, la Corte territoriale si è soffermata su tale voce e, pur avendo escluso che essa potesse essere riconosciuta a titolo retributivo prima del conferimento dell'incarico dirigenziale, ha riconosciuto un danno da perdita di *chances* parametrato a essa, liquidandolo «nella misura del 50% dell'indennità in parola dal 1.09.2013 sino al 20.05.2022»; e tale statuizione è ribadita espressamente nel dispositivo.

È dunque la ricorrente incidentale a scambiare la retribuzione di posizione minima contrattuale - che ella riconosce di non aver chiesto perché non più esistente e per la quale la Corte d'appello ha ravvisato una carenza di domanda - con la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti incaricati, sulla quale ella aveva chiesto di parametrare il danno da perdita di *chances* con una domanda che la Corte territoriale ha accolto.

8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 28, comma 2, lett. b), del CCNL Area della Dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, nonché dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, per non avere la Corte d'appello riconosciuto le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2016 sull'indennità di esclusività di seconda fascia e sull'indennità per l'incarico di alta specializzazione.

Sostiene la ricorrente incidentale che il giudizio positivo sul quinquennio 2011-2015, benché formulato dal Collegio tecnico solo il 4 novembre 2016, dovrebbe produrre effetti dal 1° gennaio 2016, con conseguente

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

riconoscimento di tutte le differenze retributive a decorrere da tale data e non da quella del 1° settembre 2016, riconosciuta dall'Azienda ed avallata dalla sentenza impugnata.

Quanto al termine finale, mentre sull'indennità di esclusività esso deve essere fissato al 31 agosto 2016, visto che dal successivo 1° settembre 2016 la ricorrente riconosce che l'Azienda ha cominciato a erogarla, sull'indennità per l'incarico di alta specializzazione il termine finale sarebbe quello del 31 maggio 2022, atteso che la delibera di conferimento dell'incarico ne ha posticipato la decorrenza al 1° giugno 2022.

8.1. Il motivo è parzialmente fondato.

8.2. La Corte territoriale ha nettamente distinto le voci retributive che la aveva diritto di ottenere in via diretta, per effetto cioè dell'attività lavorativa svolta positivamente valutata dall'Azienda, da quelle che ella non poteva ottenere in via diretta, perché legate ad attività svolte e incarichi conferiti solo successivamente.

Rispetto a tali seconde voci, la Corte d'appello ha ritenuto che la avesse diritto, all'esito di un giudizio controfattuale, al solo risarcimento del danno da perdita di *chances*, parametrato sì alle retribuzioni non ottenute, ma con una decurtazione del 50%, non essendovi la certezza, ma solo una elevata probabilità di conseguimento del risultato sperato.

8.3. Ora, quanto alle voci collegate all'incarico di alta specializzazione, il ragionamento svolto dalla Corte d'appello è conforme a diritto.

Qualora il lavoratore lamenti, per effetto di una omessa e illegittima considerazione della sua anzianità di servizio (che ad esempio dipenda, come nella specie, dalla illegittima differenziazione tra periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato e periodi lavorati dopo l'immissione in ruolo), di non essere stato sottoposto a una valutazione di professionalità che la legge o la contrattazione collettiva leghino a una certa anzianità e pretenda la corresponsione delle somme che egli avrebbe ottenuto a titolo retributivo per effetto della positiva valutazione, il datore di lavoro può

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

essere condannato al compimento della valutazione omessa, se ancora utile, e/o al risarcimento del danno derivato da tale omissione.

Ancorché tale danno debba essere certo parametrato alle voci retributive spettanti in caso di valutazione positiva, quel che il lavoratore non può ottenere sono le differenze retributive legate all'incarico in quanto tali, atteso che, per effetto del mancato esperimento della valutazione, l'incarico non è stato conferito.

8.3. Non conduce a diverse conclusioni il precedente citato dalla ricorrente incidentale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7584 del 08/03/2022).

È vero che tale pronuncia contiene le affermazioni citate nel ricorso incidentale, che è utile qui riprodurre: «qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come ad esempio ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata» (§ 7 della sentenza n. 7584 del 2022).

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

8.4. Va nondimeno osservato che il caso esaminato dalla pronuncia appena citata riguardava un'ipotesi in cui le rivendicazioni della lavoratrice avevano per oggetto il solo trattamento economico direttamente ricollegabile all'anzianità di servizio (l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione unificata), ma non anche le voci retributive spettanti per eventuali incarichi.

8.5. I principi espressi da Cass. n. 7584 del 2022, che vanno ribaditi e che del resto sono stati seguiti dalla sentenza impugnata rispetto all'indennità di esclusività (salvo un dettaglio su cui si tornerà), vanno pertanto coordinati con altre successive pronunce di questa Corte, che, lungi dal porsi in contrasto con quel precedente, hanno fornito ulteriori precisazioni.

Ci si riferisce in particolare a Cass., Sez. L, Ordinanze nn. 11574 e 11575 del 03/05/2023, che, pur centrate sugli artt. 27 e 28 del CCNL Dirigenza Medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, hanno svolto considerazioni anche sull'art. 28 del CCNL de 3 novembre 2005, la cui violazione è stata denunciata dalla .

Hanno affermato tali pronunce (con posizione condivisa dalle successive Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1478 del 15/01/2024, n. 21544 del 31/07/2024, n. 28979 dell'11/11/2024, n. 15980 del 15/06/2025, n. 29101 del 04/11/2025) che le norme della contrattazione collettiva non attribuiscono un diritto soggettivo pieno al conferimento degli incarichi di alta specializzazione in favore dei medici che abbiano maturato un quinquennio di anzianità positivamente valutato: «3.2. la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d. lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi; 3.3 la

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a7530724165398 42cd951fe3

rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema; basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici; assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del d. lgs. 502/1992 che anzi – data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta – contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore; non può quindi ritenersi che le disposizioni della contrattazione, come anche del Regolamento Aziendale, sull'attribuzione di incarichi ai dirigenti che siano stati valutati in modo negativo o che siano stati soggetti ad accertamenti di responsabilità vincolino ad attribuire loro, con la revoca di incarichi superiori, almeno un incarico di alta professionalità o assimilati, perché una tale attribuzione può aversi nei limiti in cui vi sia disponibilità, finanziaria ed organizzativa, di quei posti, non potendosi altrimenti che attribuire, al di là dei casi estremi in cui si renda necessario il recesso datoriale, un incarico professionale "di base"» (Cass. n. 11574 del 2023).

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

8.6. Alla luce di tali principi, deve escludersi che l'art. 28, comma 2, del CCNL del 2005 possa essere letto come pretende la ricorrente incidentale.

Tale norma stabilisce: «2. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice; b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio); - la rideterminazione: 1) per tutti della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2); 2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia di indennità di esclusività immediatamente superiore (art. 5, comma 5); 3) per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3)».

8.7. Ora, ponendosi nella scia dell'orientamento di legittimità sopra citato, si deve ritenere che, nonostante l'uso del modo indicativo, la produzione degli effetti relativi all'attribuzione degli incarichi non derivi automaticamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva del dirigente, essendo sempre necessario che l'Azienda sanitaria abbia la disponibilità dei posti (e delle corrispondenti risorse).

Qualora, pertanto, l'Azienda datrice di lavoro ometta illegittimamente di riconoscere l'anzianità e dunque non proceda alla valutazione del dirigente perché appunto sprovvisto dell'anzianità minima, il riconoscimento delle indennità economiche spettanti per uno degli incarichi indicati dall'art. 28

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a7530724165398 42cd951fe3

del CCNL può avvenire solo *sub specie damni*, all'esito di un giudizio controfattuale che tenga conto delle probabilità sia di sua valutazione positiva, sia di effettivo conferimento di un incarico.

8.8. A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale, tanto per l'indennità per l'incarico C1 quanto per la retribuzione di posizione unificata aumentata, ha considerato che, fino al momento di conferimento effettivo dell'incarico (avvenuto nel 2022), la potesse ottenere al più un risarcimento del danno da perdita di *chances*.

8.9. Considerazioni diverse vanno fatte, e sono state effettivamente svolte dalla Corte territoriale, quanto alla progressione stipendiale per così dire ordinaria.

Qui i principi enunciati da Cass. n. 7584 del 2022 sono stati applicati, avendo la Corte d'appello affermato che la valutazione positiva del 4 novembre 2016, relativa al quinquennio 2011-2015, desse diritto all'indennità di esclusività, dipendente direttamente dall'anzianità di servizio e spettante al dirigente medico indipendentemente dal conferimento di un qualsivoglia incarico.

8.10. Ciò su cui la sentenza ha errato è nell'individuare la data di esatta decorrenza di tale indennità di esclusività.

Se infatti il Collegio tecnico ha compiuto la sua positiva valutazione sull'intero quinquennio 2011-2015, come si ricava da un passaggio della stessa sentenza impugnata a pag. 12 per cui «nessun dubbio può sussistere in ordine alla positiva valutazione conseguita dalla a decorrere dal 2011», la spettanza dell'indennità di esclusività va fatta decorrere dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° settembre 2016, come fatto dalla sentenza impugnata.

Benché la sentenza impugnata non sia chiarissima sul punto, è verosimile ritenere che essa abbia individuato tale ultima data all'esito del seguente percorso logico: la ha cominciato a lavorare a tempo determinato il 7 agosto 2008 e, benché assunta a tempo indeterminato il 7

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

giugno 2012, non è stata sottoposta a valutazione alla scadenza del primo quinquennio (cioè nel 2013), in ragione del fatto che l'Azienda sanitaria aveva computato l'anzianità di servizio in base ai contratti a termine solo parzialmente, dalla data dell'ultimo di essi, concluso il 27 agosto 2011; di qui la conclusione che la valutazione compiuta dal Collegio tecnico nel 2016 riguardasse sì il quinquennio antecedente, ma solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo (1° settembre 2011) alla data individuata come giorno di decorrenza dall'anzianità (27 agosto 2011).

Sennonché, una volta che il Collegio tecnico ha proceduto alla valutazione di professionalità dell'intero quinquennio precedente (2011-2015), essa non può che riferirsi anche ai primi otto mesi del 2011, posto che la già lavorava all'epoca e che l'anzianità di servizio in forza dei contratti a termine va computata integralmente.

La data di decorrenza dell'indennità di esclusività, intesa come progressione stipendiale garantita dal superamento della valutazione positiva ex art. 28 del CCNL, deve essere, dunque, individuata nel 1° gennaio 2016.

Il secondo motivo del ricorso incidentale va, pertanto, parzialmente accolto.

9. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato una condanna generica, travisando la richiesta di condanna specifica, basata tra l'altro su conteggi non contestati.

9.1. Il motivo va disatteso, poiché il dispositivo della sentenza impugnata non contiene una statuizione di condanna generica.

Tale è infatti la condanna al risarcimento del danno che non preveda né una specifica quantificazione della somma dovuta, né alcun parametro che consenta di giungervi in via indiretta.

Non può, invece, essere considerata generica la condanna al pagamento di

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3

una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).

9.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha indicato in motivazione e in dispositivo, come criteri sui quali calcolare la percentuale del 50 % a titolo di perdita di *chances*, sia il tipo di emolumento destinato a fungere da parametro, sia la norma del contratto collettivo corrispondente, sia infine il periodo da considerare per la quantificazione.

Si tratta di elementi sufficientemente precisi, tali da consentire un'agevole quantificazione mediante un semplice calcolo aritmetico da compiersi sulla base di una fonte certa.

La sentenza sfugge, pertanto, alle critiche che le sono mosse.

10. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, la denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 147 del 2022, per avere la Corte d'appello errato nel compensare parzialmente le spese di lite e per averle liquidate in misura inferiore ai valori medi.

Il motivo è assorbito per effetto del parziale accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale va accolto in relazione al secondo motivo, disattesi il primo e il terzo, assorbito il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla in diversa composizione.

Il giudice del rinvio, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, procederà a ricalcolare le differenze retributive relative all'indennità di esclusività di seconda fascia per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016, tenendo tuttavia conto del fatto che in favore della è stata già emessa, per lo stesso periodo, una condanna al

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a7530724165398 42cd951fe3

risarcimento del danno, parametrato al 50 % della stessa indennità di esclusività. Non potendo ella percepire duplicazioni della stessa voce retributiva, neppure a diverso titolo, il giudice del rinvio procederà alle opportune decurtazioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, disattesi il primo e il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla in diversa composizione, alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2026.

Il Consigliere Estensore	La Presidente
Giovanni Maria Armone	Annalisa Di Paolantonio

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c
Firmato Da: GIOVANNI MARIA ARMONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1249abc0a753072416539842cd951fe3